

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4588}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERMARTINI, LAGORIO, LA GANGA, SACCONI,
COLUCCI, AMODEO**

Presentata il 7 aprile 1987

Riforma delle camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La definizione per legge della natura e del ruolo delle camere di commercio è obiettivo non più differibile in un sistema economico progredito qual'è quello italiano, caratterizzato da una particolare ampia presenza di imprese di minori dimensioni, da ricchezza e varietà di economie locali, da bisogni crescenti di promozione e servizi reali in un quadro di espansione delle politiche locali dello sviluppo.

La riforma delle camere di commercio non si impone quindi soltanto per porre fine alla lunga carenza normativa ultra-quarantennale o per ottemperare, dopo dieci anni, al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con il quale si completava l'ordinamento regionale. Si impone soprattutto per soddisfare una domanda reale delle imprese di istituzioni locali di riferimento della colletti-

vità degli operatori economici, capaci di migliorarne le condizioni di operatività e le relazioni con i mercati, interno e internazionale.

Perciò le camere di commercio debbono uscire da quella equivoca provvisorietà che ne ha caratterizzato finora l'esistenza, provocandone una crisi di identità, tra organi periferici dello Stato (la stessa commistione con gli UPICA è stata deleteria) e organi di promozione dell'economia locale, senza organiche relazioni e confronti né col sistema delle imprese, né con il sistema di governo locale.

La camera di commercio è istituto che va restituito alla collettività locale delle imprese che ne costituiscono la base associativa, nella tendenza più generale che impone l'adeguamento delle istituzioni alla crescita della società civile, soprattutto in termini di risposta allo sviluppo

ed alla diversificazione della domanda proveniente dal tessuto delle piccole e medie imprese e dalle economie locali.

Domanda di formazione, di informazione, di sostegno alle forme consortili, di strutture che rendono più trasparente il mercato (borse), più agevole l'accesso all'innovazione tecnologica, al mercato internazionale, a più vaste opportunità di finanziamento.

La risposta non chiama in causa solo le camere di commercio, ma nella direttrice obbligata di una politica di sviluppo che si sostanzia sempre più di interventi di questo tipo e che, proprio per questo, sposta l'asse delle responsabilità pubbliche da centro al livello locale, non può più fare a meno di un ruolo responsabile delle camere di commercio, chiamate a confrontarsi con le esigenze di quello che è il loro substrato associativo e cioè il sistema delle imprese locali.

La natura pubblica delle camere, come enti di promozione economica a base associativa, comprende sia l'apprezzamento dello Stato per le attività perseguite — e da ciò prevalentemente discende — sia l'interesse dello Stato a che certe attività siano esercitate con una particolare struttura organizzatoria.

La funzione primaria è quindi quella di promozione e cura degli interessi propri degli associati (obbligatori), anche se sono previste funzioni svolte nell'interesse principale dello Stato e funzioni delegate dello Stato e delle regioni.

Il presente progetto di riforma, pertanto, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

a) riportare gli organi di amministrazione delle camere di commercio ad essere espressi democraticamente, con suffragio diretto, dai titolari e dai legali

rappresentanti delle imprese, attuando il disegno già indicato nel decreto luogotenenziale del 1944 che sopprimeva i Consigli provinciali dell'economia corporativa e ricostituiva le camere di commercio;

b) prevedere un intervento nella struttura organizzatoria degli organi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il parere delle regioni;

c) ridurre al minimo la materia del controllo sulle camere, superando la logica dell'unico Ministero vigilante, e attribuendo ad un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, formato da rappresentanti di più Ministeri e da rappresentanti delle regioni;

d) configurare un sistema di finanziamento formato da più fonti coerenti con le tipologie di attività svolte dalle camere di commercio;

e) prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico per la direzione ed il personale delle camere di commercio, regolati dalle norme di diritto privato, e dal contratto collettivo del commercio.

Le linee essenziali del disegno sono quindi rivolte a dare reale e democratica rappresentatività agli organi di amministrazione, ad assicurare alle camere la conseguente necessaria autonomia operativa, entro limitate definizioni organizzatorie e controlli da parte dello Stato e delle regioni, a prevedere un utilizzo dei fattori operativi, finanziari e di risorse di lavoro, in condizioni e con modalità più flessibili e quindi più consone all'espletamento di quelle che devono essere le funzioni primarie di queste istituzioni e cioè quelle promozionali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

ART. 1.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di camere di commercio. Esse sono enti pubblici di promozione economica a base associativa, la cui competenza territoriale coincide con la circoscrizione provinciale. Le camere di commercio hanno sede nel comune capoluogo di provincia e possono istituire uffici distaccati in comuni della propria circoscrizione con deliberazione del consiglio camerale, sentito il parere della regione.

ART. 2.

1. Le camere di commercio svolgono funzioni di interesse generale delle imprese, di interesse di categoria e di singoli operatori economici, nell'ambito della propria circoscrizione.

2. Esercitano attività di ricerca, di informazione e di assistenza per il miglioramento delle condizioni operative delle imprese nei rapporti con il mercato interno ed internazionale intervenendo, fra l'altro, sotto il profilo organizzativo, di gestione delle risorse di lavoro, tecnologico, finanziario, di *marketing*. Promuovono altresì le opportune forme di cooperazione tra imprese di tipo settoriale e intersettoriale.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio possono promuovere e gestire infrastrutture di interesse economico generale, direttamente o tramite la partecipazione a società e

consorzi. Possono inoltre costituire aziende speciali, sentito il parere della regione.

4. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi per delitti contro l'industria e il commercio ed istituire collegi arbitrali per le controversie economiche e commerciali.

5. Le camere di commercio svolgono tutte le funzioni di interesse generale ad esse conferite dalla legislazione vigente e le funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni.

ART. 3.

1. Le camere di commercio provvedono alla tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Il registro è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Presso le camere di commercio è istituito un apposito ufficio, cui è preposto un conservatore designato dalla giunta della camera di commercio, scelto tra i funzionari camerale, sentito il giudice delegato alla vigilanza. Tale ufficio provvede anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle ditte previste dalle norme vigenti. Le spese per il personale e l'attività dell'ufficio sono a carico del bilancio camerale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme riguardanti:

a) l'attuazione del registro delle imprese, di cui al comma 1, e la contestuale abolizione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dettando le modalità per il trasferimento automatico nel registro delle imprese delle registrazioni esistenti nel registro delle ditte;

b) l'obbligo di iscrizione al registro delle piccole imprese, degli imprenditori

agricoli e degli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, in speciali sezioni;

c) la possibilità di utilizzare il registro ai fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alla camera da parte delle imprese;

d) la gestione del registro secondo modalità informatiche;

e) le modalità di accesso alle informazioni contenute nel registro delle imprese unificato da parte di chiunque vi abbia interesse;

f) il coordinamento con il bollettino delle società per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 4.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le funzioni di interesse generale svolte autonomamente e non quali organi periferici del Ministero, dagli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato sono trasferite alle camere di commercio.

ART. 5.

1. Le camere di commercio fungono da organi corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e per i censimenti economici. Nell'organico di ciascuna camera è prevista la costituzione di un ufficio per la statistica, funzionalmente distinto da altri uffici e servizi.

ART. 6.

1. Sono a carico del bilancio dello Stato o delle regioni gli oneri relativi allo svolgimento, da parte delle camere di commercio, delle funzioni di interesse generale direttamente attribuite dalle leggi o regolamenti oppure delegate dallo Stato o dalle regioni.

CAPO II.

GLI ORGANI.

ART. 7.

1. Sono organi delle camere di commercio:

- a) il consiglio camerale;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8.

1. Il collegio camerale dura in carica cinque anni ed è composto da un numero di componenti variabile in relazione al numero delle imprese iscritte nei registri provinciali, da un minimo di quaranta ad un massimo di sessanta, per tre fasce di 40, 50 e 60 componenti: quaranta componenti se il numero delle imprese iscritte non supera le 40 mila unità; cinquanta componenti se il numero delle imprese iscritte supera le 40 mila e non supera le 80 mila unità; sessanta componenti se il numero delle imprese iscritte supera le 80 mila unità.

2. Sei componenti del consiglio, tre in rappresentanza delle libere professioni interessate al processo produttivo, determinate nel decreto di cui al comma 4, e tre in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, sono designati dai rispettivi ordini e dai sindacati.

3. La ripartizione dei restanti membri del consiglio camerale tra le cinque categorie interessate dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della altre attività terziarie ed all'interno delle stesse è determinata tenendo conto dell'importanza relativa di ognuna di esse nell'economia provinciale, in base ad indicatori ponderati tra numero di imprese, numero di occupanti e valore aggiunto.

4. La composizione del consiglio di ciascuna camera è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della regione interessata, sei mesi prima della scadenza del consiglio. In caso di inerzia della regione, il Ministro delibera prescindendo dal parere regionale.

5. È assicurata in ogni caso la presenza nel consiglio camerale di almeno quattro rappresentanti per ciascuna delle cinque categorie di cui al comma 3 nella composizione di 40 membri e di almeno cinque rappresentanti per ciascuna categoria nella composizione di 50 membri e di almeno sei rappresentanti per ciascuna categoria nella composizione di 60 membri.

ART. 9.

1. Il consiglio camerale è eletto con suffragio diretto e segreto dal titolare e dai legali rappresentanti delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3, salvo le designazioni effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Fino alla completa attuazione del registro di cui all'articolo 3, partecipano alle elezioni i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese coltivatrici dirette e imprese agricole iscritte negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati.

3. Sono eleggibili coloro che hanno i requisiti per essere elettori. Possono essere eletti esperti particolarmente qualificati in materia di agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi.

4. Le elezioni si svolgono sulla base di liste di candidati presentate al presidente della giunta regionale da almeno duecento elettori, con riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale. Tali liste debbono comprendere la convalida della camera di commercio sui requisiti per esercitare il voto da parte dei presentatori e l'autentica delle firme da parte di un notaio. Le associazioni sindacali che rappresentano almeno 1/20 delle imprese complessivamente iscritte in ciascuna categoria nella circoscrizione provinciale possono presentare liste di candidati per le categorie medesime.

5. Le liste possono contenere fino ad un massimo di 20 condidati.

6. Il presidente della giunta regionale indice le elezioni dei consigli camerali in un giorno intercorrente tra il 120° ed il 90° antecedente la scadenza del quinquennio con apposito manifesto da affiggersi negli albi delle camere di commercio e dei comuni.

7. Qualora le elezioni non siano state indette nei termini stabiliti, provvede in sostituzione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. In caso di scioglimento anticipato le elezioni devono essere indette dal presidente della giunta regionale entro 90 giorni dallo stesso. Trascorso inutilmente tale termine provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le liste di cui al comma 4, devono essere depositate presso la giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente alle elezioni.

10. Le elezioni si svolgono in un unico giorno presso i seggi elettorali la cui ubicazione è indicata dal presidente della giunta regionale, con riferimento agli ambiti territoriali stabiliti per le unità sanitarie locali.

11. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente designato dal presidente della giunta regionale, e da due scrutatori, scelti tra i funzionari impiegati delle camere di commercio.

12. Gli elettori di ciascuna categoria procedono alla elezione dei consiglieri assegnati alle categorie medesime del consi-

glio camerale. Ciascun elettore può votare per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse.

13. Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il presidente di ciascun seggio trasmette al presidente della giunta regionale gli atti e le risultanze delle votazioni.

14. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

15. A parità di voti prevale il più anziano di età.

16. La proclamazione degli eletti viene effettuata dal presidente della giunta regionale entro il quindicesimo giorno successivo alla votazione.

ART. 10.

1. Non possono far parte del consiglio camerale:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione;

b) il personale delle camere di commercio e degli organismi o strutture che dipendono dalle camere di commercio o di enti o organismi alla gestione dei quali partecipano le camere di commercio;

c) chi ha lite pendente con le camere di commercio e chi ne è fornitore o appaltatore.

2. Possono essere eletti o designati, quali componenti del consiglio camerale, coloro che non si trovino nella situazione di incompatibilità dal giorno precedente al termine di presentazione delle candidature o al giorno della designazione.

3. Chi, dopo essere stato eletto o designato consigliere, venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, decade dalle funzioni, qualora non rimuova, entro 15 giorni da apposita diffida del presidente della Camera, la causa di incompatibilità.

ART. 11.

1. I membri del consiglio camerale che rinuncino all'incarico durante il quinquennio o che decadano dalle funzioni a norma del comma 3 dell'articolo 10, sono sostituiti, per il periodo restante nel quinquennio, dai candidati che nella stessa categoria hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

2. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

ART. 12.

1. Il consiglio camerale svolge le seguenti funzioni:

a) elegge nel proprio seno il presidente della giunta;

b) nomina il direttore su proposta della giunta;

c) nomina tre membri del collegio dei revisori dei conti;

d) nomina i rappresentanti della camera di commercio negli organismi cui l'ente partecipa o per i quali sia attribuito all'ente potere di nomina;

e) determina gli indirizzi generali e approva il programma di attività della camera;

f) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

g) delibera le partecipazioni della camera a consorzi e società e la costituzione di aziende speciali;

h) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione provinciale;

i) nomina gli organi amministrativi delle aziende, gestioni e servizi speciali della camera;

l) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi dell'ente;

m) delibera sulle tabelle organiche del personale.

2. Il consiglio si riunisce in due sessioni, entro il mese di aprile per la approvazione del conto consuntivo e entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed in ulteriori sessioni quando lo richieda la giunta o almeno un quarto dei membri del consiglio stesso.

3. Le adunanze del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, le adunanze sono valide quando sia presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quelle riguardanti l'elezione del presidente e dei membri di giunta ed i bilanci che richiedono la maggioranza dei componenti del consiglio.

4. Le elezioni o le nomine sono effettuate a scrutinio segreto.

ART. 13.

1. La giunta è composta dal presidente e da otto o dieci o dodici componenti, in relazione alle tre fasce numeriche riguardanti il consiglio camerale, di cui all'articolo 8, comma 1.

2. In caso di decesso, dimissioni o decadenze di un componente la giunta, il consiglio camerale provvede alla sua sostituzione.

ART. 14.

1. La giunta delibera su tutte le questioni non attribuite alla competenza del consiglio, pone in essere tutti gli atti necessari alla amministrazione camerale e delibera sulle questioni riguardanti il personale, in veste di consiglio di amministrazione, integrata da tre rappresentanti del personale.

2. La giunta delibera a maggioranza dei componenti.

ART. 15.

1. Il presidente rappresenta la camera a tutti gli effetti, convoca e presiede il consiglio camerale e la giunta e cura la esecuzione delle deliberazioni di detti organi.

2. In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal componente della giunta designato quale vice presidente dal presidente medesimo.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con il consiglio camerale e con la giunta e può essere rieletto una sola volta.

ART. 16.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi, tra cui il presidente del collegio, e uno supplente sono designati dal consiglio camerale, un sindaco effettivo ed uno supplente dal presidente della giunta regionale.

2. Il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

CAPO III.

IL CONTROLLO.

ART. 17.

1. Il controllo sulle camere di commercio è esercitato da un comitato di controllo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di controllo sulle camere di commercio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti designati dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e del tesoro;

c) quattro rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali.

3. I componenti del comitato durano in carica cinque anni.

4. Il comitato decide a maggioranza dei componenti.

5. Il comitato:

a) approva i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le tabelle organiche del personale;

b) verifica la congruità dei finanziamenti per la copertura di oneri relativi a funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni;

c) approva la costituzione ed il finanziamento di organismi e strutture di promozione e servizi comuni a più camere di commercio, che trascendano la circoscrizione regionale.

6. Il comitato, sulla base di un repertorio informatico, cui devono confluire le deliberazioni adottate dagli organi camerali, può dichiarare illegittimi singoli atti delle camere di commercio quando siano adottati senza ottemperanza alle procedure di controllo o in violazione di legge. Gli atti che il comitato dichiara illegittimi sono inefficaci e di tale dichiarazione deve essere informato immediatamente il consiglio camerale.

ART. 18.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato di controllo di cui all'articolo 17, sentito il parere della regione interessata, può sciogliere gli organi di una camera di commercio, quando questi compiono atti che configurino gravi e ripetute violazioni di norme legislative o regolamentari.

2. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, il presidente della giunta della regione interessata indice le elezioni per il rinnovo del consiglio camerale, nei tempi indicati dall'articolo 9.

CAPO IV.

FINANZIAMENTO.

ART. 19.

1. Il finanziamento delle camere di commercio è assicurato da:

a) un fondo camerale, costituito da un contributo annuale dello Stato non condizionato e suddiviso tra quota fissa per ciascuna camera e quota variabile;

b) una imposta annuale a carico delle imprese iscritte al registro delle imprese, paramtrate per tipo d'impresa e per forma giuridica;

c) i diritti sugli atti di certificazione e di pubblicità legale.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b), e c) sono determinati con successiva legge.

3. Concorrono inoltre al finanziamento delle camere:

a) i rimborsi degli oneri relativi all'assolvimento di specifiche funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni;

b) le entrate derivanti dalla gestione di infrastrutture e dai servizi di promozione e di assistenza resi nell'interesse delle imprese;

c) eventuali rendite patrimoniali.

CAPO V

DIRIGENZA E PERSONALE

ART. 20.

1. Il direttore delle camere di commercio è nominato dal consiglio camerale per concorso nazionale per titoli, cui possono partecipare:

a) coloro che abbiano ricoperto l'incarico di segretario generale di camere di

commercio e che non optino per il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione centrale dello Stato;

b) funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale, con permanenza nella stessa di almeno cinque anni;

c) dirigenti di aziende e di organismi pubblici e privati di promozione delle attività economiche, con almeno cinque anni di attività nella qualifica;

d) docenti universitari in materie economiche e giuridiche;

e) professionisti in materie attinenti alle attività economiche, iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni.

2. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:

a) della composizione della commissione giudicatrice;

b) dei requisiti dei concorrenti per l'ammissione al concorso;

c) dei titoli ammessi a valutazione;

d) del punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli.

3. L'incarico di direttore dura cinque anni e può essere rinnovato.

ART. 21.

1. Il direttore:

a) sovrintende all'attività degli uffici e servizi delle camere di commercio e risponda del loro funzionamento agli organi dell'ente;

b) partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni degli organi e dispone l'esecuzione dei provvedimenti da essi adottati;

c) adempie a tutti gli incarichi a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento interno delle camere.

ART. 22.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo del commercio integrato da un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali del personale e la rappresentanza delle amministrazioni camerali designata dall'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Il trattamento economico del direttore e dei dirigenti è fissato dalla giunta sulla base del contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali.

CAPO VI.

LE ASSOCIAZIONI TRA CAMERE DI COMMERCIO.

ART. 23.

1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali per il coordinamento delle modalità di svolgimento delle loro attribuzioni e per lo sviluppo di attività che trascendono le circoscrizioni di competenza delle singole camere di commercio.

2. Il finanziamento delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate delle camere di commercio di ciascuna regione, iscritta nei rispettivi bilanci e pertanto soggetta ai controlli di cui all'articolo 17, analogamente alle tabelle organiche del personale.

3. In caso di scioglimento dell'Unione regionale, le attività risultanti sono ripartite tra le camere di commercio, in proporzione alle quote di finanziamento dell'ultimo triennio.

ART. 24.

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura assume la denominazione di Unione italiana delle camere di commercio.

2. L'Unione è associazione tra le camere di commercio ed è regolamentata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

3. Essa ha funzioni di rappresentanza delle camere di commercio e cura l'espletamento dei servizi comuni degli enti.

CAPO VII.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 25.

1. Gli organi di amministrazione delle camere di commercio attualmente insediati restano in carica fino all'insediamento dei consigli camerali previsti dalla presente legge.

2. Sono sospesi i procedimenti di rinnovo delle presidenze e delle giunte delle camere di commercio disciplinati dalla legislatura preesistente.

ART. 26.

1. I segretari generali in carica alla data di approvazione della presente legge e che non optino per il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione centrale dello Stato sono nominati direttori delle camere fino all'espletamento del concorso nazionale, di cui all'articolo 20.

ART. 27.

1. Fino a quando non sarà applicabile il primo accordo di cui all'articolo 22, lo stato giuridico ed economico del personale delle camere di commercio continua ad essere quello vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

1. La legge 23 febbraio 1968, n. 125, è abrogata.

2. Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono l'utilizzo di personale delle camere di commercio per le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 29.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le proprie competenze.